

## **TI\_GERICHTE 30.2012.27 vom 16. Oktober 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-10-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2012.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2012.27)

FR: TI\_GERICHTE 30.2012.27 du 16 octobre 2012

IT: TI\_GERICHTE 30.2012.27 del 16 ottobre 2012

### **Regeste**

Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto. L'interesse di mora non ha carattere penale

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007). Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3) questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa sede (cfr. anche STCA del 2 maggio 2007, inc. n. 30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.16; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.21; STCA del 13 giugno 2007, inc. n. 30.07.22; STCA del 9 luglio 2007, inc. n. 30.07.12; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.23; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.24; STCA dell '

#### **E. 11**

luglio 2007, inc. n. 30.07.25; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; STCA del 25 luglio 2007, inc. n. 30.07.29; STCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; STCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; STCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27; STCA del 7 maggio 2008, inc. n. 30.2007.52; STCA del 13 maggio 2008, inc. n. 30.2007.74). La STCA del 16 giugno 2008 (inc. n. 30.2008.3), emanata da questo Tribunale nella sua composizione plenaria, si fonda su due sentenze della nostra Massima istanza: STF 9C\_202/2007 del 9 aprile 2008 = DTF 134 V 202 e STF 9C\_173/2007 del 15 aprile 2008 ( cfr. anche STCA del 21 luglio 2008, inc. n. 30.2007.57, STCA del 4 settembre 2008, inc. n. 30.2008.30), peraltro confermate nelle STF 9C\_738/2007 del 29 agosto 2008, STF 9C\_623/2007, STF 9C\_709/2007 e STF 9C\_632/2007 tutte del 26 settembre 2008 (cfr. anche STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e n. 30.2008.28; STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 10 maggio 2010, inc. n. 30.2009.43; STCA del 29 marzo 2011, inc. n. 30.2010.28; STCA del 19 settembre 2011, inc. n. 30.2011.19). 2. Gli interessi di mora pretesi dalla Cassa concernono il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, quindi riguardano un periodo successivo all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA (DTF 134 V 405 consid. 4.1; STF 9C\_623/2007, STF 9C\_709/2007 e 9C\_632/2007 del 26 settembre 2008, consid. 1). nel merito 3. L'art.

#### **E. 14**

cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. Per l' art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio. Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi remunerativi (lett. e). A quest' ultimo proposito va osservato che con l' entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell' art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi remunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall' art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C\_632/2007 del 26 settembre 2008, STF 9C\_738/2007 del 29 agosto 2008).

4. Giusta l' art. 24 cpv. 1 OAVS, nell' anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d' acconto a scadenze periodiche. Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d' acconto sulla base del reddito presumibile dell' anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l' ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. Se durante o dopo l' anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d' acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In virtù dell' art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d' acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d' acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d' acconto dovuti in una decisione. Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati. A norma dell' art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione. Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS). È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS). Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione. L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5. Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato

in maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora. Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora: a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della Legge contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN), le lett. c e d dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sono state modificate e hanno il seguente tenore: " c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;". Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS). In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003). A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4). Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5). Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137). Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per

l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM. 6. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per l'anno 2009. Per quell'anno di contribuzione, l'assicurato ha versato dei contributi personali sotto forma di quattro acconti, ciascuno di Fr. 1'031,80 (doc. 3). Il 5 settembre 2011 (doc. 3) il ricorrente ha inoltre versato spontaneamente la somma di Fr. 2'000.-. L'8 maggio 2012 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 16'521,25 i contributi AVS/AI/IPG/AFI totali per quell'anno, spese amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 10'394,05 a saldo. Più specificatamente, il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2009 è stato richiesto all'assicurato l'8 maggio 2012 ed il relativo versamento è stato accreditato alla Cassa il 6 giugno 2012 (doc. 3). Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2009, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2011 al 5 settembre 2011 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e l'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, quindi su 245 giorni di ritardo e sull'importo dovuto a conguaglio di Fr. 12'394,05, per un interesse di mora del 5% ammontante dunque a Fr. 421,75 (doc. 1). Oltre a ciò, la Cassa di compensazione ha poi calcolato detti interessi di ritardo dal giorno successivo all'incasso del versamento volontario di Fr. 2'000.- fino al giorno della fatturazione del conguaglio (8 maggio 2012), ovvero su 243 giorni e sull'importo restante a saldo di Fr. 10'394,05 (Fr. 12'394,05 - Fr. 2'000.-), per l'ammontare di Fr. 350,80 applicando il medesimo tasso di interesse del 5%. In totale, dunque, gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2009, sono stati calcolati in Fr. 772,55 (Fr. 421,75 + Fr. 350,80). 7. In merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato le Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, AI e IPG (DRC). Queste Direttive, nella versione in francese in vigore dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2011 - applicabili, in specie, anziché la versione in essere nel periodo di contribuzione in oggetto, siccome più favorevole, come si vedrà, al ricorrente -, rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da pagare sulla base del conteggio (ossia da compensare) corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 4024 DRC). Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto fatturati o fissati in una decisione sono inferiori di almeno il 25% ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N. 4025 DRC). Se vengono riscossi interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, non si possono riscuotere contemporaneamente interessi di mora conformemente alla lett. e dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sui contributi da compensare (N. 4026 DRC). Per il N. 4027 DRC (modificato dal 1° gennaio 2011), gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e

cpv. 2, in particolare 2a frase in fine OAVS) [in precedenza il testo era il seguente : fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) ] o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti. Le DRC definiscono poi specificatamente al N. 4052 la nozione di pagamento, al N. 4054 segg. le modalità di calcolo degli interessi e al N. 4060 segg. la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.

8. In concreto va evidenziato come l'assicurato, alla luce del reddito aziendale ritenuto dall'autorità fiscale e conseguentemente pure dalla Cassa di compensazione nel periodo d'interesse, abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 6). Inoltre, è opportuno osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione fiscale (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come è qui il caso per il 2009, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito. In queste circostanze, le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (nel senso del limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito. In applicazione di questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi diventano esigibili. La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1).

9. Quanto all'applicazione dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi. Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF 9C\_632/2007, consid. 4.1 e DTF 134 V 405, consid. 7.2). Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note (spiacevoli) conseguenze. In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a

suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall' art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l' obbligo dell' assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d' acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all' assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest' ultimo per fissare i contributi d' acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

10. Nella fattispecie, d' avviso di questo Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in precedenza fondandosi sull' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (fra le ultime: STCA del 19 settembre 2011, inc. n. 30.2011.19; STCA del 29 marzo 2011, inc. n. 30.2010.28; STCA del 10 maggio 2010, inc. n. 30.2009.43; STCA dell' 11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28; STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6). Per quanto concerne l' obbligo dell' assicurato di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l' insorgente avrebbe infatti dovuto farsi parte diligente - come senz' altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi presumibilmente conseguiti nel 2009 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AFI da versare per quell'anno. Questa inattività dell'assicurato, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF 9C\_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4; DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l' applicazione dell' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare degli interessi moratori. Precisamente, il ricorrente avrebbe dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell' anno seguente la fine dell' anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l' importo da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell' accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto. Riguardo all'esigibilità del debito contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza (citata DTF 134 V 405, consid. 5.3.3) ha confermato che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1). In questo senso, va osservato che quando l' assicurato ha ricevuto nel 2012 la decisione di fissazione dei contributi con l' indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque già in ritardo con il pagamento dei contributi a saldo per l'anno 2009. Questo è l' unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato la decisione di conguaglio (nel 2012) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell' assicurato. Alla stessa stregua, totalmente marginale è pure il momento in cui l' assicurato ha spedito all' autorità fiscale la sua dichiarazione

fiscale, quando quest'ultima gli ha notificato la tassazione 2009 e quando il fisco l'ha trasmessa alla Cassa di compensazione giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS. La data della comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente. Il pagamento della somma a conguaglio è avvenuto nel corso del 2012; quindi egli si è trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell'OAVS. L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2009 al 2012) egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C\_623/2007, STF 9C\_709/2007 e STF 9C\_632/2007, consid. 4.2). 11. In generale, l'assicurato conosce sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come sottolineato anche dal Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1), sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in Ticino a seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione biennale prenumerando a quella annuale postnumerando. Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell'avviso alle Casse preposte all'applicazione della LAVS, i rappresentanti dell'amministrazione hanno osservato che l'attesa dei "... dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato " appare lunga ed " è indubbio che in Ticino vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale. ". Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni pubbliche, nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di versamento di interessi moratori. In specie, le richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 2001/2002 portante sui redditi conseguiti negli anni 1999 e 2000, corrispondente, probabilmente, agli inizi dell'attività come indipendente visto l'importo contenuto. Più concretamente, se non al termine dell'anno per il quale il contributo era chiesto, ma almeno nel 2010 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2009), l'

assicurato conosceva – più o meno o poteva almeno presumere - l' entità del proprio reddito quale indipendente (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2). Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2009 prima ancora che fosse emessa la decisione di fissazione del conguaglio per i contributi personali (nel 2012). L' assicurato , nonostante gli obblighi fissati dall' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all' art. 26 LPGGA ( DTF 134 V 202, consid. 3.1 , DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C\_173/2007 del 15 aprile 2008, citate STF 9C\_632/2007, consid. 3, STF 9C\_623/2007 e STF 9C\_709/2007 del 26 settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero ommesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi (presunti) conformemente all' art. 24 cpv. 4 OAVS. Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati negli anni 2009-2011 si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per il 2009 e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4). Come detto, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all' amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d' acconto sulla base del reddito determinante per l' ultima decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS). L' amministrazione, come indicato, non poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti nel 2009 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e più recenti, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi d' acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta soltanto nel 2012 , ossia unicamente una volta conosciuti dall' amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall' autorità fiscale) i redditi che l' insorgente ha effettivamente realizzato negli anni contributivi in oggetto. 12. Vero è che le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l' autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un' attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all' art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per la percezione di acconti sufficienti. L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale). Nemmeno l' art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all' assicurato. Infatti, questo disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d' acconto sulla base del reddito presumibile dell' anno di contribuzione. Per fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l' ultima decisione di fissazione dei contributi, ma fintanto che l' amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell' autorità fiscale o mediante l' assicurato medesimo, del reddito aziendale, essa non può procedere con la

fissazione di (nuovi) adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota. Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili - fra il suo reddito (presumibilmente) effettivo e gli acconti versati in precedenza. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C\_623/2007, STF 9C\_709/2007 e STF 9C\_632/2007, consid. 4.1). Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno integralmente respinte. 13. La questione dell'accollamento di interessi di mora all'assicurato "per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Come rammentato nella citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito: "(...) Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS. Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora. Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi.". Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. Iibis punto 3.1). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque necessario notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa

conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora. Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente. Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini : "

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti. Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.

Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi. Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".

In conclusione, il Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa. Di conseguenza, questa stessa frase prevede che l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Questi concetti sono stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto 2008 (DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF 9C\_623/2007, STF 9C\_709/2007 e STF 9C\_632/2007, consid. 4.2) concernenti peraltro casi ticinesi, in cui il

Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Queste precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere, semmai, tardato ad emanare la decisione di fissazione dei contributi personali riferita al 2009. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di per sé stessi al 1° gennaio 2011 per l'anno di contribuzione 2009. 14. Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi personali dell'assicurato esatti per l'anno 2009 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo. E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa. L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione. Al riguardo, come visto, il N. 4027 DRC, nella versione in essere dal 1° gennaio 2011, prevede che gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi. Questa soluzione è più favorevole agli assicurati, poiché nella versione precedente delle Direttive gli interessi di mora decorrevano fino al pagamento totale dei contributi dovuti a saldo e quindi essi maturavano anche durante i trenta giorni di tempo concessi dalla Cassa per effettuare il pagamento dei contributi da conguagliare, aumentando così l'importo da versare. In concreto, con la decisione dell'8 maggio 2012 la Cassa ha fissato i contributi personali ancora dovuti dall'assicurato per l'anno di contribuzione 2009. Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi personali per quell'anno erano già stati pagati dall'interessato, come dimostra il relativo conteggio di conguaglio dei contributi personali. In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulla somma rimasta scoperta fino al momento della fatturazione del conguaglio. Ora, dalla decisione su opposizione (cfr. punto 4.1) si evince che il ricorrente ha pagato nel corso del 2012 (6 giugno) i contributi da compensare fissati con la predetta decisione. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS). Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2009 e del 2010 (Fr. 4'127,20) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2009 (Fr. 16'521,25). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 12'394,05), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 4'130,30), corrispondente al 25% dei

contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 16'521,25). Neppure il versamento volontario di Fr. 2'000.- nel corso del 2011 può soccorrere il ricorrente dall'evitare di pagare degli interessi di ritardo, poiché detto pagamento è giunto dopo il termine dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed il conteggio finale (Fr. 16'521,25 - Fr. 4'127,20 - Fr. 2'000.- = Fr. 10'394,05) è comunque sempre superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il 2009 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 10'394,05) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2010) l'anno di contribuzione (2009), quindi dal 1° gennaio 2011 (cfr. consid. 6). Questi interessi decorrono poi, nel caso concreto, fino al momento della fatturazione da parte della Cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS), che in specie è avvenuta l'8 maggio 2012. Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione. Non va però dimenticato che l'assicurato ha effettuato un versamento volontario di Fr. 2'000.- nel corso del 2011, perciò gli interessi vanno calcolati suddividendo in due il periodo di ritardo. Ne discende pertanto che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora fino all'incasso del pagamento spontaneo e poi fino al momento della fatturazione del conguaglio (N. 4027 DRC), misura peraltro più favorevole all'assicurato, riducendo della somma versata il capitale ancora da saldare su cui calcolare gli interessi di ritardo. In altri termini, si ha un primo interesse di ritardo che va calcolato dal 1° gennaio 2011 al 5 settembre 2011 (245 giorni), fissandolo in Fr. 421,75 ( $[\text{Fr. } 12'394,05 \times 5 \times 245] : [360 \times 100]$ ). Un secondo importo per gli interessi di mora va poi ancora calcolato dal 6 settembre 2011 all'8 maggio 2011 (243 giorni), cifrandolo in Fr. 350,80, siccome determinato sul capitale ridotto pari a Fr. 10'394,05 ( $\{[\text{Fr. } 12'394,05 - \text{Fr. } 2'000.-] \times 5 \times 243\} : [360 \times 100]$ ), tenuto infatti conto del versamento spontaneo effettuato dal ricorrente nel 2011. Si ottiene quindi che gli interessi di ritardo per i contributi personali dovuti per il 2009 assommano a Fr. 772,55 (Fr. 421,75 + Fr. 350,80). Occorre infine specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori. 15. Tutto ben considerato ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente, in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, l'ammontare di Fr. 772,55 per interessi di ritardo sui contributi personali dovuti per l'anno di contribuzione 2009. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il ricorso va integralmente respinto.